



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Arezzo

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1981/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. *[...]*
[...] elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sava (Ta), Via *[...]*

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1
[...] (C.F. *P.IVA_1* e P.IVA *P.IVA_2*) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per
essa, quale procuratrice con rappresentanza *Controparte_2*
[...] (C.F. *P.IVA_3* e P.I *P.IVA_2* , rappresentata e difesa dall'avv. *[...]*
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via *[...]*

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.02.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* ha convenuto in giudizio *[...]*
Controparte_1 proponendo opposizione avverso il
decreto ingiuntivo n. 524/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 11.05.2023, con il quale è stato
ingiunto il pagamento in solido con *CP_3* e *Controparte_4* - quest'ultime in qualità
di fideiussori - della somma di € 13.445,70, a titolo di saldo del conto corrente affidato n. 361648
aperto in data 09.09.2011 con *Controparte_5* .

A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto i seguenti motivi: carenza di prova del credito vantato dalla banca; illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e commissioni di massimo scoperto.

Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all’ON. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

1)Accogliere la presente opposizione e per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di cui in narrativa 2)Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo per inesistenza dell’esposizione debitoria, o rideterminare il debito alla luce delle motivazioni di cui in narrativa;

3) Rigettare, comunque, la domanda di pagamento della società convenuta perché infondata sia in fatto che in diritto, e/o comunque ridurla nei limiti del giusto e dovuto;

4)Con vittoria di spese e competenze legali e clausola di distrazione”.

Si è costituita in giudizio

Controparte_1

e per essa, quale procuratrice con rappresentanza,

Controparte_2

[...] la quale ha contestato la fondatezza delle avverse deduzioni e ha allegato: di aver adeguatamente provato la sussistenza del credito; la pattuizione della capitalizzazione trimestrale per interessi attivi e passivi; l'applicazione di interessi sotto la soglia usura; l'invalidità della commissione di massimo scoperto pattuita in contratto.

Parte opposta ha pertanto chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Arezzo*

In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al DI opposto nel merito

respingere l’avversaria opposizione e confermare il DI opposto

in via subordinata determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento

sempre ed in ogni caso

con condanna alle spese legali ai sensi di legge aumentate del 30% per l’inserimento di ipertesti ex art. 4 c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18”.

Depositare le memorie ex art. 171 *ter* c.p.c., con ordinanza riservata del 19.09.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine al fine di presentare la domanda di mediazione.

Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, è stata trattenuta in decisione in data il 18.12.2025 ex art. 281 *sexies*, co. 3, c.p.c.

Con provvedimento del 15.01.2026 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stato concesso termine di 30 giorni a parte opposta per sanare la nullità della procura alle liti (come rilevato anche da parte opponente nelle note conclusionali autorizzate del 17.12.2025).

Depositata da parte opposta la procura sanata, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2026 ex art. 281 *sexies*, co. 3, c.p.c.

L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente nelle note conclusionali autorizzate per l'irritualità del procedimento di mediazione.

Nella prospettazione di parte opponente, sarebbe irrituale la convocazione al primo incontro di mediazione, posto che l'organismo di mediazione ne ha dato avviso, via pec, solamente al difensore costituito nel già instaurato procedimento, privo di procura sostanziale per partecipare alla mediazione, e non anche alla parte personalmente.

L'opponente, dunque, non contesta che il suo difensore abbia ricevuto la convocazione all'incontro di mediazione da parte dell'Organismo e che il mediatore abbia dato atto *“della mancata partecipazione di Parte_1 invitato in mediazione con lettera della Segreteria dell'organismo (prot. CCIAA n. 45269 del 04/11/2024), inviata tramite pec all'Avv. [redacted] come indicato in domanda di mediazione e ad esso consegnata come da ricevuta allegata al fascicolo d'ufficio nonché per raccomandata al sig. Parte_1 e consegnata a questi in data 23/11/2024 come da ricevuta allegata al fascicolo d'ufficio”*, bensì lamenta di non aver ricevuto personalmente la notifica della domanda di mediazione.

Al riguardo, occorre osservare quanto segue.

L'art. 8, co. 1 del d.lgs. 28/2010 dispone che: *“All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.”*

Relativamente all'interpretazione della citata disposizione nella parte in cui dispone che la domanda di mediazione può essere notificata *“alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”*, si sono formati in giurisprudenza due distinti orientamenti.

Un primo filone giurisprudenziale, privilegiando un'interpretazione di senso letterale, sostiene che l'istanza di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte, essendo insufficiente la sola notifica al procuratore costituito nel giudizio.

Ad avviso di tale giurisprudenza, difatti, la norma, nel prescrivere che la domanda e la data della mediazione debbano essere comunicate personalmente all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, va interpretata nel senso che per essere valida la comunicazione di avvio della mediazione deve essere effettuata direttamente alla parte ma con qualunque modalità si possa giungere

a tale risultato e quindi non necessariamente al domicilio della parte, ma purché sia assicurata la ricezione della comunicazione personalmente; tra tali modalità non può rientrare quella eseguita alla pec del difensore, non venendo soddisfatto il requisito di comunicazione alla parte personalmente (cfr. in tale senso Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1806 del 07.12.2024).

Un secondo orientamento, invece, predilige un'interpretazione teleologica e considera la mediazione regolarmente esperita in presenza di convocazione tramite pec al procuratore costituito.

Secondo tale impostazione, difatti, se la comunicazione è eseguita dall'organo investito della mediazione stessa, gli errori commessi nella comunicazione alla controparte non possono gravare sul richiedente la mediazione; inoltre, essendo previsto che l'avviso dell'avvio della mediazione può essere comunicato alla controparte con ogni mezzo, è legittima la comunicazione al difensore una volta che la parte debba essere assistita dal difensore anche per la mediazione, rendendo quindi effettivamente conoscibile alla controparte l'avvio della mediazione (vedi Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 2547 del 07.06.2022 e sentenza n. 586 del 12.02.2024).

Ritiene il giudicante che quest'ultima impostazione sia preferibile, come peraltro ritenuto recentemente dalla Corte d'Appello di Firenze (sentenza n. 1977 dell'11.11.2025).

Invero, l'impianto dell'istituto deve essere interpretato secondo buona fede e in senso teleologicamente orientato; una diversa interpretazione delle norme apparirebbe eccessivamente formalistica e vanificherebbe le finalità stesse dell'istituto di mediazione, caratterizzato dai principi di celerità, flessibilità e informalità.

Com'è noto, la procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all'inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale (v. art. 8 co.1 d.lgs. 28/2010: “...*La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione...*”).

È indubbio quindi che sia l'organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per la convocazione dell'incontro tra le parti, restando soltanto in facoltà dell'istante di attivarsi per la trasmissione della iniziale domanda di mediazione, ma, come stabilito dal secondo comma dell'art. 8, tale facoltà non esclude e non sostituisce in alcun modo l'obbligo gravante *ex lege* sull'organismo (vedi art. 8 co.2 “.....*La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1*”).

La comunicazione all'altra parte è prevista “*con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione*” e non necessariamente con raccomandata con avviso di ricevimento. Il principio di informalità che connota il procedimento di mediazione rende possibile qualunque modalità di comunicazione, purché, come dice la norma, idonea ad assicurare la ricezione della domanda.

Nella prassi, le comunicazioni provenienti dall'organismo di mediazione vengono destinate agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine del rispetto delle tempistiche strette per l'espletamento della procedura nonché del contenimento degli oneri economici a carico delle parti (ad es. le spese vive per la convocazione delle parti) (vedi anche Corte d'Appello di Napoli, sezione VII, sentenza n. 586 del 12.02.2024).

Infatti, nel caso della mediazione demandata dal giudice, se da un lato è vero che si apre una parentesi non giurisdizionale (v. Cassazione, Sez. II Civ., sentenza del 14.12.2021, n. 40035), dall'altro lato è indubbio che tale parentesi si apre quando il processo è già pendente e la parte costituita risulta già assistita da un avvocato che la rappresenta e presso il quale è stato eletto domicilio e quindi la comunicazione al procuratore costituito indubbiamente è idonea a raggiungere la finalità indicata dal legislatore di informare la parte e di consentire di partecipare personalmente all'incontro di mediazione.

Appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente a garantire l'effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata, salvo, in ogni caso, il diritto di scegliere liberamente il difensore da cui farsi assistere nella suddetta fase stragiudiziale conferendo idonea procura (Corte d'Appello di Firenze n. 1977 dell'11.11.2025 in motivazione).

Ebbene, nel caso di specie, parte opponente, pur non avendo conferito al difensore procura sostanziale a partecipare al procedimento di mediazione in sua assenza, tuttavia, ha conferito con la procura alle liti ogni e più ampia facoltà di transigere e conciliare e ha eletto presso lo studio del procuratore. Nella stessa procura alle liti, l'odierna opponente ha poi dichiarato di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto (cfr. procura alle liti allegata da parte opponente).

A ciò si aggiunga poi che, trattandosi di un procedimento che si inserisce comunque nell'ambito di un giudizio già pendente con parti costituite e finalizzato ad integrare una condizione di procedibilità del giudizio stesso assume certamente rilevanza anche la norma generale dell'art. 170 c.p.c., che prescrive, "dopo la costituzione in giudizio" di effettuare "tutte le notificazioni e comunicazioni" "al procuratore costituito": tale disposizione è di per sé indicativa della circostanza che in pendenza di giudizio sono ritenute generalmente idonee le notificazioni e comunicazioni al difensore costituito.

Infine, non sono trascurabili anche il ruolo e i doveri (legali e deontologici) del procuratore stesso della parte, il quale in base al canone di buona fede processuale nonché ai doveri di informazione incombenti sullo stesso è tenuto a comunicare al proprio assistito la circostanza dell'avvenuta convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione.

Ad abundantiam, occorre poi osservare che, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12858 del 13.05.2025 (Sez. III, rv. 674696-01), ha stabilito che l'improcedibilità non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, constatato il mancato esperimento, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la mancata ottemperanza non è stata eccepita né rilevata d'ufficio alla prima udienza successiva. In tal caso, la mancata eccezione o il mancato rilievo d'ufficio sana il vizio, rendendo la domanda procedibile.

Nel caso di specie, all'udienza del 27.01.2025, fissata per la verifica dell'esito del procedimento di mediazione, parte opponente non è comparsa ed ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria solamente con le note conclusionali autorizzate del 17.12.2025, né il giudice ha rilevato il mancato espletamento del procedimento di mediazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dalla CP_I in via monitoria.

Parte opponente, nelle note conclusionali, ha eccepito altresì la nullità della procura alle liti rilasciata dall'opposta contenente un espresso riferimento all'insinuazione al passivo e quindi ad un procedimento diverso dal presente.

Trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, è stato assegnato a parte opposta termine per sanare la nullità della procura ed è stata effettivamente depositata nel termine assegnato procura con la quale parte opposta ha nominato difensore e procuratore speciale l'Avv. [redacted] in ogni fase e grado, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame in relazione ai procedimenti dinnanzi al Tribunale di Arezzo n. R.G. 1244/23 e n. R.G. 1981/23 avverso Parte_I e la relativa opposizione.

Dunque, la nullità della procura risulta sanata.

Venendo adesso al merito della controversia, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, ed è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando il debitore dimostri di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostri gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.

Giova poi ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito "testo unico bancario" o anche solo "TUB"), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: *"la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido"*.

La norma viene applicata *in primis* nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.

Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati *ex art. 50 TUB*, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può “*produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB*”, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).

In fase monitoria, a sostegno della propria pretesa, la *CP_1* ha allegato il contratto di conto corrente affidato n. 361648 aperto in data 09.09.2011, l'estratto conto *ex art. 50 TUB*, le fidejussioni prestate a garanzia del rapporto, la lettera del 20.07.2022 di risoluzione del contratto e di intimazione di pagamento, documentazione sufficiente a provare l'esistenza del credito nella fase monitoria (cfr. documenti 1-5 di parte opposta). Nel presente giudizio l'opposta ha prodotto altresì gli estratti conto integrali relativi al conto corrente (doc. 7 opposta), assolvendo dunque all'onere probatorio su di essa gravante.

Tanto premesso si occorre rilevare che la deduzione relativa all'applicazione di interessi anatocistici, usurari e di cms risulta essere del tutto generica e priva di qualsivoglia riscontro probatorio. Le deduzioni attoree sul punto appaiono dunque allocate in una prospettiva astratta, senza elementi puntuali di calcolo che le possano suffragare.

Tale assoluta genericità finisce con il rendere l'azione proposta meramente “esplorativa”.

Ad abundantiam, si rileva che dall'analisi della documentazione contrattuale emerge in modo chiaro che è stata pattuita la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi (cfr. art. 4 condizioni particolari di conto corrente e documento di sintesi - pag. 4 e pag. 12 del file pdf doc. 1 opposta), e pertanto non sussistono profili di illegittimità.

Si osserva infatti che il contratto sul quale è fondata la pretesa fatta valere da parte opposta risale al 09.09.2011 e prevede espressamente la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in conformità a quanto disposto dalla delibera CICR del 9.02.2000 (emessa ai sensi dell'art. 120 t.u.b., 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999: “*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*”) la quale, com'è noto ha disposto che “*Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori*”.

La pattuizione deve pertanto ritenersi del tutto lecita sulla base dei principi sopra richiamati.

Quanto alla dedotta sussistenza di profili di usura, si rileva che parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante; invero, parte attrice non ha allegato quale sia il tasso soglia usura che si assume superato, né quale sia l'effettivo TEG del rapporto in contrapposizione a quanto risulta indicato in contratto, sebbene parte opposta già in sede monitoria avesse depositato il contratto di contenente tutte le condizioni economiche applicate nonché l'estratto conto.

Parimenti generica e priva di supporto probatorio risulta essere l'allegazione relativa alle commissioni di massimo scoperto, posto che non risultano pattuite nel contratto.

L'opposizione deve pertanto essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva, decisionale; riduzione 50 % fase istruttoria; con maggiorazione del 10 % *ex art. 4 co. 1 bis d.m. 55/14*)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 524/2023 (RG 1244/2023) nei confronti di *Parte_I* ;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 4.660,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.

Arezzo, 26/03/2026

Il Giudice
Marina Rossi